



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2020

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di apicoltura e didattica

ONOREVOLI SENATORI. – L'apicoltura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo un rilevante, positivo e fattivo contributo all'ecosistema e all'armonico sviluppo dell'ambiente, grazie all'impollinazione che supporta il miglioramento della biodiversità e della varietà genetica delle piante.

Nel 2004 il Parlamento ha approvato la legge 24 dicembre 2004, n. 313, legge quadro sull'apicoltura, testo di ampio respiro che ha stabilito paletti, dettato linee guida, fissato principi e criteri, nonché disciplinato la materia dell'apicoltura nelle sue varie sfaccettature in modo tendenzialmente articolato e completo, manchevole, però, dell'aspetto didattico e culturale.

Il presente disegno di legge è volto a riempire questo vuoto normativo integrando l'articolato con alcune specifiche disposizioni, che evidenziano come l'apicoltura inglobi anche le attività di interesse didattico, culturale ed educativo.

Il testo interviene, integrandole, su due norme (articoli 1 e 5) della citata legge n. 313 del 2004, inserendo poi un nuovo ar-

ticolo 10-*bis*, che norma le attività inerenti agli aspetti « didattico-culturali » dell'apicoltura.

In particolare, l'articolo 1 include fra le finalità dell'apicoltura previste nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 313 del 2004, anche le attività di interesse didattico, culturale ed educativo; l'articolo 2 aggiunge al sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali – prescritto nell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 313 del 2004 – anche le forme di collaborazione previste nel nuovo articolo 10-*bis*, teso a disciplinare e promuovere la stipula di varie tipologie di accordi fra regioni e autonomie locali con le più variegate categorie di istituti, enti e comunità che vedono la presenza preponderante o esclusiva di infradiciottenni, dalle scuole di ogni ordine e grado a qualsivoglia realtà sociale e ordinamentale che ospiti a qualsiasi titolo e ragione minorenni, precisandone il contenuto basilare: l'apicoltura risulta essere di arricchimento didattico, culturale ed educativo per le giovani generazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dell'agricoltura in generale » sono inserite le seguenti: « , nonché come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, »;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle forme di collaborazione di cui all'articolo 10-bis »;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (*Diffusione della conoscenza sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema*) - 1. Le regioni e le province di Trento e di Bolzano favoriscono la stipula di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e altre forme di collaborazione fra apicoltori, apicoltori professionisti, imprenditori apistici, associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici, con province, città metropolitane, comuni, comunità montane o isolane, istituti scolastici di ogni ordine e grado, comunità e strutture private e pubbliche che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini, adolescenti e ragazzi infradi-ciotenni, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nel mantenimento dell'ecosistema.

2. Gli accordi, le convenzioni, i protocolli d'intesa e le altre forme di collaborazione hanno come contenuto principale la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari, mantenendone la cura, da parte di apicoltori,

apicoltori professionisti, imprenditori apistici, o di associazioni di apicoltori, di apicoltori professionisti o di imprenditori apistici, mentre le province, città metropolitane, i comuni, le comunità montane o isolate, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le comunità e le strutture pubbliche e private che accolgono, ospitano, assistono, aiutano o curano bambini, adolescenti e ragazzi infra-diciottenni, provvedono a individuare il luogo idoneo per la collocazione di arnie, alveari e apiari, garantendone la messa in sicurezza ».